

STATUTO

ZUCCHERO FILATO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINSICURO TE VIA
MAGELLANO 22 INT 2

Numero REA: TE - 164265

Codice fiscale: 01921680672

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

	statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui	
	in appresso riportato per intero.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"ZUCCHERO FILATO COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Art.1 – E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "ZUC-	
	CHERO FILATO COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di ca-	
	tegoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali e, ove ne-	
	cessario ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 se-	
	condo comma del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di so-	
	ci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di	
	società per azioni, in quanto compatibile.	
	Art.2 – La società ha sede nel Comune di Martinsicuro (TE) all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.	
	111-ter disp.att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali o-	
	perative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi), ovvero di trasferire la	
	4	

	sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento del-	
	la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art.3 – La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-	
	quanta), e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci anche prima	
	della scadenza del termine.	
	TITOLO II	
	SCOPI – OGGETTO	
	Art.4 – L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa	
	ma seguendo i principi della mutualità.	
	Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le coo-	
	perative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, so-	
	no considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile,	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'interesse sociale dei cittadini, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) delle legge n.	
	381/91.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione la-	
	vorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa,	
	oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa Sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	5	

	rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
	le istituzioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel VI principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la	
	Società, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su sca-	
	la locale, nazionale ed internazionale.	
	Art. 5 - Considerati gli scopi, come determinati nell'articolo precedente, la Cooperati-	
	va, senza fini di lucro, avvalendosi, ove necessario, prevalentemente dell'attività lavo-	
	rativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi, come più oltre determina-	
	ti, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- fornire servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari, motori,	
	riabilitativi, assistenziali ed ausiliari di supporto agli stessi servizi, ai sensi della Leg-	
	ge n. 381/91;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al	
	reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di e-	
	marginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi	
	fisici o psichici;	
	- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in	
	cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e	
	per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti	
	svantaggiati, nonché gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo,	
	atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello	
	scopo sociale;	
	6	

	- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi	
	comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la	
	realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;	
	- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari	
	settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organismi similari;	
	- promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le	
	attività principali;	
	- contribuire alle iniziative degli enti locali tendenti a sviluppare nel territorio le attività	
	socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anzia-	
	ni autosufficienti e non ed, in particolare, per gli anziani e le persone disabili;	
	- promuovere il reinserimento delle persone anziane e delle persone disabili nel nu-	
	cleo familiare e nel proprio ambiente di vita;	
	- promuovere e sostenere di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico	
	sistema di previdenza;	
	- promuovere e realizzare studi e ricerche sulle condizioni ed i problemi delle persone	
	anziane e delle persone disabili;	
	- svolgere attività di formazione professionale nei settori di competenza della coope-	
	rativa;	
	- assistenza domiciliare;	
	- realizzare e gestire servizi socio-assistenziali e riabilitativi sia a domicilio ("ada", as-	
	sistenza domiciliare anziani e/o "adi", assistenza domiciliare integrata) che presso o-	
	spedali, case di cura, case di riposo, centri diurni e luoghi di villeggiatura;	
	- realizzare e/o gestire servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza,	
	centri di aggregazione, ludoteche, dopo-scuola, centri diurni e residenziali a carattere	
	7	

	ricreativo culturale, educativo e sportivo;	
	- attuare interventi a sostegno della famiglia, anche dopo il reinserimento del minore,	
	per eliminare situazioni di rischio;	
	- promuovere la prevenzione di fatti criminosi e la rieducazione.	
	In relazione a tutto ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente,	
	in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:	
	- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi, spazio gioco;	
	- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori;	
	- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, centri di pronto intervento;	
	- Centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanili, servizi di vacanza per minori;	
	- Attività educativa di strada, attività di animazione del territorio;	
	- Assistenza domiciliare a minori e servizi educativi domiciliari in genere;	
	- Servizi residenziali per minori;	
	- Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto individuale, familiare e di o-	
	rientamento scolastico;	
	- Servizio di assistenza domiciliare e/o infermieristica per anziani;	
	- Servizi di assistenza notturna;	
	- Soggiorni climatici per anziani;	
	- Centri di integrazione socio educativa per disabili;	
	- Servizi assistenziali, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libe-	
	ro, la cultura e il turismo sociale;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, finalizzate all'atten-	
	zione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	8	

	- Servizi per l'integrazione sociale dei disabili;	
	- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili e non;	
	- Azioni preventive del disagio sociale, attraverso cura, riabilitazione, prestazioni sul	
	territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra	
	enti, vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologi-	
	co, tutela della salute, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;	
	- Strutture residenziali o semiresidenziali, quali centri di ascolto;	
	- Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;	
	- Attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure rea-	
	lizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	- Servizi e centri di riabilitazione;	
	- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	simo sociale;	
	- Campagne di sensibilizzazione e di informazione;	
	- Coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;	
	- Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di	
	altri gruppi ed enti;	
	- Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;	
	- Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;	
	- Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi,	
	formazione per gli adulti e il volontariato;	
	- Programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizio-	
	9	

	nali quali logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative	
	in materia, a favore di fasce deboli;	
	- Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e	
	non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;	
	- Programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari del-	
	le diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;	
	- Realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunica-	
	zione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi	
	e le buone prassi utilizzate;	
	- Programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori so-	
	ciali;	
	- Supporto psicologico, Sostegno educativo, Consulenza rivolta ai genitori, agli edu-	
	catori ed agli insegnanti, Formazione educativa per la famiglia, Incontri-confronto sul-	
	le tematiche relative alla crescita dei figli, Osservazione in itinere sul processo di	
	cambiamento delle problematiche familiari, Ascolto dell'adolescente, Prevenzione	
	delle situazioni di disagio, maltrattamento sui minori.	
	- Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale,	
	nonché attività di ricerca e di consulenza; organizzare e promuovere iniziative quali,	
	ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, volte a stimolare nell'opinione	
	pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, edu-	
	cativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del degente e	
	di tutte le problematiche connesse;	
	- Gestione di percorsi educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno e in	
	condizioni particolari imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali ed informati-	
	che, individuali e di gruppo;	
	10	

	- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, assistenziale, educativo	
	e di formazione per minori, giovani, anziani e disabili, nonché rivolti alla collettività in-	
	tera.	
	La cooperativa svolge inoltre qualsiasi attività connessa e funzionale al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, consentita dalle disposizioni legislative vigenti tempo per	
	tempo, per il raggiungimento dei propri fini, e tra esse:	
	- acquisizione, gestione e locazione di strutture fisse e mobili, aree ed impianti per	
	l'organizzazione e la pratica sportiva in proprietà o in gestione anche da parte di altri	
	soggetti pubblici e private.	
	La cooperativa può, inoltre, detenere quote di società che svolgano attività stretta-	
	mente connesse alla propria e partecipare a bandi, gare ed appalti a livello comunita-	
	rio, nazionale, regionale e locale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea dei soci. La società, nei limiti e nell'osservanza della discipli-	
	na in materia, potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti	
	di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati.	
	Salvo diversa e preventiva pattuizione assunta tra i soci e la società, i versamenti in	
	denaro dei soci nelle casse sociali si considerano, anche ai sensi e per gli effetti del	
	D.P.R. 22.12.1986 n.917, effettuati a titolo di finanziamento infruttifero di interessi	
	(tasso zero) e compensi di sorta ed attribuiscono al socio stesso il diritto alla restitui-	
	zione delle sole somme versate. In nessun caso tali finanziamenti potranno essere	
	pattuiti quali "raccolta a vista" o potranno essere collegati all'emissione o alla gestio-	
	ne di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. Dalle scritture contabili obbli-	
	11	

	gatorie per legge e dai bilanci che verranno allegati alla dichiarazione dei redditi,	
	dovrà comunque risultare, ai sensi e per gli effetti degli artt.43 e 95 del D.P.R.	
	22.12.1986 n.917 e sue modifiche ed integrazioni, a quale titolo sono effettuati dai	
	soci eventuali versamenti di somme a favore della società.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6 – Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi	
	sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limi-	
	tata. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori o lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di	
	qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei ser-	
	vizi prestati dalla Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per	
	lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età aventi la capacità di agire, che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che condividano gli scopi della cooperativa al fi-	
	ne di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Possono essere soci, se la società superi il limite di nove soci, anche le cooperative,	
	consorzi di cooperative, enti comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il finan-	
	12	

	ziamento e lo sviluppo dell'attività di cooperative sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque di-	
	ventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quel-	
	le della cooperativa stessa.	
	Art.7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo am-	
	ministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accer-	
	tare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto	
	sociale;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque	
	essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di impegnarsi a versare la tassa di ammissione determinata an-	
	nualmente dall'organo amministrativo;	
	e) la dichiarazione di attenersi incondizionatamente al presente statuto, ai regola-	
	menti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di un ente o persona giuridica, se possono es-	
	sere ammessi come soci, dovrà altresì contenere:	
	a) l'indicazione della denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica desi-	
	gnata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;	
	c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	I soci sovventori dovranno precisare altresì nella loro domanda il periodo minimo di	
	permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cau-	
	13	

	se di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati tutti i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati	
	effettuati detti versamenti, la deliberazione diventerà inefficace.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deli-	
	berazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile i quali hanno diritto di voto solo nelle delibere aventi	
	ad oggetto l'approvazione del bilancio.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione,	
	ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.	
	L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso	
	tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci coo-	
	operatori.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle appresso individuate:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	14	

	potrà essere escluso dall'Assemblea anche prima della scadenza del periodo di for-	
	mazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori. Il	
	passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci Al socio	
	appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si	
	applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art.8 – I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Devono mettere a disposi-	
	zione inoltre le proprie capacità professionali o il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibi-	
	le per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa stessa;	
	Il nuovo ammesso dovrà eventualmente versare, oltre l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il socio è altresì obbligato a comunicare alla cooperativa ogni variazione che interven-	
	ga in merito a quanto comunicato con la domanda di ammissione, ivi compreso il	
	mantenimento o meno dei requisiti di ammissione.	
	Art.9 – E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché,	
	senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favo-	
	15	

	re di terzi esercenti imprese - aventi oggetto uguale od analogo a quello della coope-	
	rativa.	
	TITOLO IV°	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	Art.10 – La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, per scioglimento o liquidazione se il socio è	
	eventualmente diverso dalla persona fisica.	
	Art.11 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e	
	di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Tribunale ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	16	

	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere co-	
	municate al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettro-	
	nica certificata laddove il socio ne sia in possesso e l'abbia comunicata al momento	
	dell'ammissione o con successiva apposita comunicazione resa all'organo ammini-	
	strativo.	
	Art.12 – Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo	
	di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.	
	Art.13 – Ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile l'esclusione sarà deliberata dal-	
	l'Assemblea dei soci nei confronti del socio:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; che non ottemperi alle disposi-	
	zioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto e);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti sottoscritti ad altro titolo verso la so-	
	cietà;	
	c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (compresa l'ipotesi di interdi-	
	zione o inabilitazione), ovvero che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dal presente statuto;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi so-	
	17	

	cial;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole in-	
	dempimento come delimitato dall'art.1455 C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità	
	renda improseguibile il rapporto sociale;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o fomenti in seno ad	
	essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	h) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a	
	mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due)	
	mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizio-	
	ne lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Art.14 – Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbano essere	
	comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Art.15 – I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di	
	capitale da essi effettivamente versate e liberate, eventualmente rivalutate, la cui li-	
	18	

	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società.	
	Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'appro-	
	vazione del predetto bilancio.	
	Art.16 – In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettiva-	
	mente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo	
	entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del qua-	
	le si sia verificata la morte.	
	Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del so-	
	cio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti; in mancanza si provvede alla liquidazione della quota.	
	Art.17 – La liquidazione della quota del socio uscente avviene nei modi e termini di	
	cui all'articolo 2535 del codice civile, e comunque ad un valore non superiore a quello	
	nominale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pe-	
	na di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma pre-	
	cedente. In mancanza di tale domanda le somme, spettanti ai soci uscenti o agli e-	
	redi o legatari dei soci defunti, saranno devolute al fondo di riserva.	
	In ogni caso, i soci receduti o esclusi risponderanno per due anni, dal giorno della	
	cessazione del rapporto sociale, verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le ob-	
	19	

	bligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di so-	
	cio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli e-	
	redi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO V°	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Art. 18 – Il trattamento economico corrisposto ai soci che collaborino o prestino la	
	propria professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa,	
	deve essere commisurato alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, co-	
	me previsto da regolamenti e tariffari interni compatibili con la natura associativa del	
	rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.	
	TITOLO VI°	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 – Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, cia-	
	scuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti; dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	2. dal fondo di riserva legale indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e	
	dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ed agli e-	
	redi o legatari dei soci defunti;	
	3. da eventuali riserve straordinarie;	
	4. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a scopi di mutualità, di assistenza	
	e di previdenza o a copertura di particolari rischi, nonché da qualunque altro importo	
	che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
	pitale da Enti pubblici o privati.	
	20	

	Le riserve potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite d'esercizio.	
	Le riserve sono indivisibili, e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	Ai sensi dell'articolo 21 della legge 266/1997, per le obbligazioni sociali risponde sol-	
	tanto la società con il suo patrimonio.	
	Art. 20 – I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale	
	tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissa-	
	ti dall'organo amministrativo.	
	Art.21 – Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere ce-	
	dute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vinco-	
	late a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggono con la medesima.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunica-	
	zione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni re-	
	lative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal poten-	
	ziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere moti-	
	vato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al Tribunale competente.	
	TITOLO VII	
	21	

	ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RIPARTO RESIDUO ATTIVO	
	Art.22 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bi-	
	lancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata pru-	
	denza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli am-	
	ministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando spe-	
	cificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella	
	nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, ove necessario,	
	le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e dell'organo di con-	
	trollo, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere vi-	
	sione.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	Art.23 – L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-	
	nuali, destinandoli:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsia-	
	si forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-	
	l'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste	
	dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	22	

	per le cooperative a mutualità prevalente e nei limiti delle altre leggi speciali in mate-	
	ria.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata consi-	
	derando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il	
	socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della	
	proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite	
	dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro	
	prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei li-	
	miti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 - (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo,	
	mediante lettera raccomandata A.R., oppure tramite fax o posta elettronica o conse-	
	23	

	gnata personalmente inviate 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 26 - (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli	
	importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti, delibera in ma-	
	teria di esclusione;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei membri e del Presidente dell'Organo di Con-	
	trollo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai mem-	
	bri dell'organo di controllo, se nominati;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) delibera in materia di modifiche dello Statuto Sociale;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di con-	
	24	

	trollo;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'As-	
	semblea deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta	
	all'anno nei tempi indicati dalla legge.	
	L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la	
	relativa richiesta venga presentata per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno	
	i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i soci finché la compagine sociale sarà	
	composta solo da tre soci, ovvero da tanti soci che rappresentino la metà più uno dei	
	voti per compagini fra quattro e sette soci. L'Assemblea deve essere convocata dal	
	suo Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario.	
	Art. 27 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la	
	maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza, e delibera validamente, a maggioran-	
	za assoluta dei presenti aventi di diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento antici-	
	pato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del ti-	
	po o sulla fusione della società, le deliberazioni relative devono essere prese dalla	
	maggioranza dei soci aventi diritto al voto.	
	25	

	Art. 28 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 - (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque)	
	voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-	
	peratore o sovventore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra	
	gli atti sociali.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal co-	
	niuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 - (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o presidente dell'Organo ammini-	
	26	

	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 - (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al mo-	
	mento della nomina, da un amministratore unico ovvero da Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 21 (ventuno) consi-	
	glieri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministra-	
	zione è scelta tra i soci operatori che non siano appartenenti alla categoria specia-	
	le.	
	Gli amministratori durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto	
	della nomina - a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo	
	di volta in volta determinato dall'assemblea stessa.	
	Se gli amministratori sono nominati a tempo determinato, l'organo amministrativo	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un segretario.	
	Art. 32 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione e recesso, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	27	

	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del	
	giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	
	terie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 33 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma o posta elettronica, in modo che gli Amministratori ed i membri dell'organo di	
	controllo effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	La votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto	
	anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interes-	
	sati membri dell'organo di controllo ed amministratori, oppure loro parenti ed affini fi-	
	no al terzo grado.	
	A parità di voti la proposta si intende respinta.	
	Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti all'Amministratore unico	
	o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	28	

	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Organo di Controllo, se nomina-	
	to, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 35 - (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o Il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori spe-	
	ciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al Vice presidente.	
	Il legale rappresentante, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - (Organo di Controllo)	
	L' Organo di Controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono es-	
	sere nominati dall'Assemblea anche due membri dell' organo di controllo supplenti. Il	
	Presidente del Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea. I membri dell' organo	
	di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi so-	
	no rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei membri dell' organo di controllo è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Organo di Controllo esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	29	

	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.)	
	In materia di controllo si rinvia a quanto previsto dagli artt. 2477 e 2543 c.c.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - (Scioglimento anticipato)	
	In caso dello scioglimento della Cooperativa l'Assemblea con la maggioranza stabi-	
	lita dall'art.27, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i po-	
	teri.	
	Art. 38 - (Devoluzione patrimonio finale)	
	Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale nè in occa-	
	sione dello scioglimento della Cooperativa.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai so-	
	ci del capitale versato ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della	
	Legge n.59 del 31.01.1992.	
	TITOLO	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 - L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti ver-	
	ranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Art.40 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderoga-	
	30	

29 di 29